



## CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE

### CANONE SPECIALE (ESERCIZI PUBBLICI)

In caso di possesso di apparecchi radio o TV nei locali della propria attività, il canone Rai speciale, cioè per gli esercizi pubblici, continuerà ad essere pagato con le modalità tradizionali.

### CANONE ORDINARIO (PRIVATI)

Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo (art. 1 del R.D.L., n. 246/38) e si paga una sola volta all'anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Con la Legge di stabilità 2016 (art. 1, c. da 152 a 159, L.208/15) sono state introdotte delle novità riguardanti il canone di abbonamento:

- è stato ridotto a 100 euro (non più 113,50) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l'anno 2016;
- è stata introdotta la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
- è stata previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell'utenza di energia elettrica. L'addebito avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016. Il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale.

Se nella stessa famiglia anagrafica un soggetto è titolare dell'utenza elettrica e un altro è il titolare dell'abbonamento Rai, il canone è addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica e si procederà alla voltura automatica dell'abbonamento nei confronti del titolare dell'utenza elettrica, senza la necessità di alcun adempimento a carico del vecchio abbonato.

### ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CANONE

Sono esonerati dal pagamento del canone i seguenti soggetti:

- I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro;
- I contribuenti titolari di un'utenza elettrica per uso domestico residenziale che non detengono apparecchi elettrici.

Per poter ottenere l'esonero bisogna presentare un'apposita dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2016.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Fonte:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+Rai/>